

Luigi Ferrara

CHE COSA È E COME SI LEGGE
IL BILANCIO

Come leggere e interpretare
il bilancio di esercizio

Capitolo 3

Lo schema di bilancio secondo la legislazione italiana

Parole chiave	
<ul style="list-style-type: none">• Immobilizzazioni• Attivo circolante• Liquidità• Crediti• Debiti• Costi capitalizzati• Rimaneze• Titoli	<ul style="list-style-type: none">• Accantonamenti• Fondi• Riserve

3.1 Fonte legislativa

Come già accennato nel capitolo 1, la redazione del bilancio è disciplinata dal codice civile, che è stato aggiornato con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, al fine di recepire la IV direttiva Cee in materia di bilancio delle società industriali, oltre che con il D.Lgs. n. 6/2003 con il quale sono state introdotte successivamente alcune limitate innovazioni nella disciplina di redazione del bilancio¹.

Il nostro legislatore ha accolto l'obiettivo primario della direttiva comunitaria, cioè quello di rendere più trasparenti e comparabili i bilanci delle società dei Paesi membri, e quindi di vincolare le società stesse ad attenersi a schemi obbligatori e a fornire informazioni dettagliate (nota integrativa, informazioni complementari, relazione sulla gestione), al fine di garantire la massima tutela a tutti coloro che sono interessati all'andamento della società.

¹ Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 ha introdotto la normativa che disciplina i bilanci di società bancarie e finanziarie.

Le imprese italiane che continuano ad applicare la normativa italiana, quindi le imprese non quotate che non hanno l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali, mantengono schemi, terminologie e sequenze comunque obbligatori e omogenei rispetto a quelli delle altre imprese europee che, alla stessa stregua di quelle Italiane, non hanno adottato i principi contabili internazionali. Tuttavia, la rigidità non è assoluta in quanto sono possibili, in alcuni casi, raggruppamenti, aggiunte o adattamenti di voci (art. 2423-ter cod. civ.).

In questo capitolo vengono analizzati gli schemi, cioè la struttura e il contenuto del bilancio secondo la normativa civilistica. Prima di approfondire l'analisi dei singoli raggruppamenti e delle principali voci che lo compongono, è utile precisare che la normativa, nel tentativo di fornire al bilancio pubblico una maggiore connotazione gestionale, prevede che le voci, sia dello stato patrimoniale sia del conto economico, vengano redatte a stati comparati e a valori netti.

L'obbligo di redazione a stati comparati consiste nell'affiancare ai dati di bilancio dell'anno corrente quelli dell'anno precedente: il confronto, tra dati di esercizi contigui può fornire, infatti, importanti informazioni sul trend dei valori aziendali.


Per quanto riguarda l'iscrizione delle poste dello stato patrimoniale a valori netti, si tratta di iscrivere le attività al netto degli eventuali fondi rettificativi; pertanto, i vari fondi ammortamento, svalutazione crediti, svalutazione titoli, che con la vecchia normativa venivano iscritti nel passivo, vengono portati in riduzione delle corrispondenti voci dell'attivo.

3.2 Le partizioni fondamentali dello stato patrimoniale


Lo stato patrimoniale, disciplinato dall'art. 2424 cod. civ., individua nove grandi raggruppamenti contraddistinti da lettere maiuscole. Alcuni raggruppamenti contengono, al loro interno, ulteriori livelli di aggregazione contraddistinti, rispettivamente, da numeri romani, numeri arabi e lettere minuscole. La classificazione delle voci può essere sintetizzata come in figura 3.1.

Le lettere maiuscole indicano le macroclassi delle voci che caratterizzano il prospetto, mentre i numeri romani indicano le singole classi di dettaglio. All'interno di ogni classe, i numeri arabi indicano le singole

Figura 3.1 - Lo stato patrimoniale secondo la IV direttiva Cee



voci, talvolta suddivise in ulteriori sottovoci codificate con lettere minuscole. Per esempio:



Le voci (e ulteriori sottovoci) sono le sole che possono essere oggetto di modifica ai sensi dell'art. 2423-ter cod. civ. In aggiunta, qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dalla normativa, adatte, quando la natura delle attività espletate dalla società lo esige. Il raggruppamento di tali voci è invece possibile solo quando ciò è irrilevante a

causa dell'importo esiguo, oppure quando il raggruppamento consente una maggiore chiarezza di esposizione del bilancio. Gli amministratori devono comunque indicare nella nota integrativa le singole voci oggetto del raggruppamento.

3.2.1 Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata, riguardano le sottoscrizioni di capitale che non sono ancora state versate. In altre parole, a fronte della sottoscrizione, il socio non versa immediatamente tutto l'importo dovuto², ma si impegna a pagare il saldo in un momento successivo a fronte di un "richiamo" della società. La separata indicazione della parte già richiamata, in tale ottica, rappresenta un'informazione aggiuntiva per il lettore.

B) Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni rappresentano gli "investimenti fissi" dell'impresa. Normalmente sono costituite da beni il cui utilizzo è strettamente legato ai processi operativi tipici dell'azienda (si pensi, per esempio, ai macchinari e alle tecnologie produttive di un'azienda manifatturiera); come tali esse sono destinate a rimanere nel patrimonio aziendale per periodi di tempo superiori all'anno e, prestando la propria utilità a più esercizi economici, vengono sottoposte ad ammortamento. Si tratta di un procedimento tecnico contabile il cui scopo è quello di ripartire sugli esercizi di competenza un costo pluriennale. Gli ammortamenti devono essere determinati secondo piani tecnico-economici che assicurino una razionale ripartizione del costo dei cespiti durante la loro vita utile³. Le quote di ammortamento imputate a ogni singolo esercizio in funzione della vita utile del cespite vengono accantonate in un fondo ammortamento che rappresenta "l'ammortamento accumulato", dalla data di utilizzo del bene, da portare in detrazione del costo storico.

Tra le immobilizzazioni immateriali, che raggruppano gli "intangibile as-

² Attualmente, nelle società di capitali, i soci sono obbligati a versare all'atto della sottoscrizione almeno i tre decimi del capitale.

³ Per determinare la vita utile delle immobilizzazioni bisogna prendere in considerazione non solo la "durata fisica" del cespite, ma anche tutti quei fattori che possono influire sulla durata economica, quali per esempio l'obsolescenza tecnica degli impianti o quella tecnico-commerciale dei prodotti ottenuti.

sets" quali brevetti, marchi, diritti di concessione e licenze, avviamento, le imprese hanno la facoltà di inserire i cosiddetti "oneri pluriennali capitalizzati", ossia quelle spese che, seppur sostenute in un certo esercizio, sono servite per produrre beni o diritti con utilità pluriennale. Si pensi, per esempio, ai costi di ricerca e sviluppo. L'azienda sostiene anno per anno, in relazione alle scelte strategiche, una certa spesa per sviluppare prodotti innovativi; le spese di ricerca e sviluppo andate a buon fine produrranno un'invenzione che, se brevettata, darà diritto all'azienda di sfruttare in via esclusiva, per un certo numero di anni, i risultati dell'invenzione. Anziché considerare quei costi come "spese" degli esercizi in cui i progetti sono stati elaborati, l'azienda ha la facoltà di capitalizzarli e di ripartirli pro-quota (ammortamento) negli esercizi successivi. Per l'incertezza e i rischi connessi alle immobilizzazioni immateriali, sia gli oneri pluriennali capitalizzati sia l'avviamento non possono essere ammortizzati in un periodo superiore ai cinque anni. Del resto è un azzardo individuare la durata del periodo in cui i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità, ampliamento producono i loro benefici⁴. Solo per l'avviamento è ammesso che l'ammortamento sia effettuato in un periodo limitato di durata superiore ai cinque anni in relazione al "più ampio periodo di durata della sua utilità", e purché ne sia data adeguata giustificazione nella nota integrativa.

Come già accennato, tutti i beni ammortizzabili⁵ devono essere iscritti nell'attivo del bilancio al netto del fondo ammortamento, cioè al fine di mettere in evidenza, in un dato esercizio, il valore netto dell'immobilizzo, cioè la quota di costo "rinvziata" al futuro.

Una considerazione. Il fondo ammortamento non è necessariamente l'unico fondo di rettifica del valore delle attività immateriali e materiali. È infatti possibile che la perdita di valore duratura richieda la svalutazione di una immobilizzazione purché le cause accertate di questa perdita di valore abbiano effettivamente carattere di straordinarietà e gravità tali da non poter "sopperire" attraverso un semplice adeguamento dei piani di ammortamento⁶.

⁴ Per maggiori approfondimenti sulla capitalizzazione e sull'ammortamento degli oneri pluriennali si rinvia al capitolo 5.

⁵ L'ammortamento è richiesto esplicitamente per le immobilizzazioni materiali e immateriali la cui durata è limitata nel tempo, restando quindi esclusi i cespiti di durata illimitata, quali i terreni.

⁶ Nonostante l'obsolescenza tecnica venga già presa in considerazione per la determinazione della vita utile di un impianto, si pensi, per esempio, a inattesi ritrovati tecnici che rendono antieconomico l'impianto al punto da rendere necessaria la sua svalutazione.

Per le immobilizzazioni invece di tipo finanziario, costituite prevalentemente da titoli e da partecipazioni, l'eventuale svalutazione per perdite durature di valore è necessaria nel caso in cui si accerti una situazione di perdita di redditività o di manifesta insolvenza dell'ente emittente o dell'impresa partecipata⁷.

Quindi, in relazione al proprio contenuto, alla natura e alla destinazione, il nostro legislatore distingue le immobilizzazioni in tre categorie: immateriali, materiali e finanziarie.

I. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali (intangibile) si caratterizzano per il fatto di essere beni di proprietà o diritti di utilizzo privi di consistenza fisica. Le principali voci appartenenti a questa categoria sono:

1. *costi di impianto e di ampliamento.* Questa voce comprende le spese (personale, acquisti, energie ecc.) sostenute per avviare nuovi impianti o linee di produzione che richiedono ulteriori tempi e spese prima di poter produrre i beni cui sono destinati. Un altro esempio è rappresentato dalle spese di costituzione della società. In entrambi i casi si tratta di costi capitalizzati e successivamente ammortizzati;
2. *costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità,* quando hanno un'utilità economica superiore all'anno;
3. *brevetti.* Il conto accoglie il costo dei brevetti che rappresentano la facoltà di utilizzare in via esclusiva un'invenzione;
4. *marchi.* I marchi di fabbrica e di commercio rappresentano la facoltà di fare uso esclusivo di simboli e del nome da parte dell'azienda. Tale facoltà esclusiva è stabilita dalla legge (ex art. 2569 e seguenti cod. civ.);
5. *avviamento.* La voce si riferisce alla differenza fra il prezzo di acquisto di un complesso di attività (impresa o parte di essa) e il loro valore netto contabile. Compare in bilancio solo a seguito dell'acquisto di un complesso di beni;
6. *immobilizzazioni in corso e acconti.* Nel primo caso si tratta di immobilizzazioni immateriali che, alla data di riferimento, sono ancora in fase di realizzazione e, quindi, non ancora in esercizio. Gli acconti, invece, sono

⁷ Per maggiori approfondimenti sulla svalutazione delle immobilizzazioni si rinvia alla seconda parte.

anticipi a fornitori per la realizzazione di beni immateriali (come tali si distinguono dagli altri acconti per la destinazione cui sono finalizzati⁸).

II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali corrispondono alla parte tangibile, materiale appunto, degli investimenti aziendali. Anch'esse generano un'utilità pluriennale contribuendo alla produzione dei ricavi per periodi superiori all'anno. Le principali voci appartenenti a questa categoria sono:

1. *terreni e fabbricati.* Sono i terreni e gli immobili di proprietà dell'azienda;
2. *impianti e macchinari.* Questa voce accoglie tutti i macchinari e gli impianti di proprietà dell'azienda;
3. *attrezzature industriali e commerciali.* Appartengono a questa categoria, tra gli altri, le attrezzature utilizzate in azienda che hanno una vita superiore all'anno (i mobili, le macchine e gli arredi da ufficio, gli automezzi di proprietà ecc.);
4. *immobilizzazioni in corso e acconti.* Si tratta di immobilizzazioni materiali ancora non in esercizio e degli anticipi a fornitori.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano gli investimenti che l'azienda ha ritenuto opportuno effettuare per l'acquisto di titoli o altri diritti di credito. Requisito indispensabile, anche in questo caso, è rappresentato dal fatto che gli investimenti finanziari siano destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società. Tale requisito, non sempre di facile riscontro, è oggetto di una complessa normativa che si basa anche su un certo numero di "presunzioni relative"; ai nostri fini è sufficiente ricordare che, ove il requisito non sussiste, i titoli e i crediti vanno inseriti nella sezione relativa all'attivo circolante. Le principali voci appartenenti a questa categoria sono:

1. *partecipazioni.* Sono quote di capitale di società che l'azienda controlla (controllate), o influenza (collegate), o quote di capitale di società da cui l'azienda è controllata (controllanti) o quote di capitale di altre imprese che, seppur non rientranti nel rapporto di controllo/influenza, dal punto di vista strategico, si è scelto di tenere in portafoglio stabilmente;

⁸ La medesima voce acconti, infatti, si trova sia nelle immobilizzazioni materiali (ove rappresenta un anticipo a fronte di una futura fornitura di immobilizzi materiali) sia nell'attivo circolante (ove rappresenta, ovviamente, un anticipo a fornitori per merce di utilizzo corrente).

2. *crediti*. Sono crediti che hanno una scadenza a medio-lungo termine spesso legata al rapporto esistente con il debitore (per esempio società controllate e collegate);
 3. *altri titoli*. Si tratta di titoli diversi dalle azioni aventi comunque la caratteristica di rappresentare un investimento durevole;
 4. *azioni proprie*. Riguarda l'acquisizione di azioni dell'azienda stessa con finalità, per esempio, di ridurre il capitale sociale attraverso il loro annullamento. Il legislatore ha posto dei limiti all'acquisto di azioni proprie al fine di garantire i terzi da riduzioni di capitale non trasparenti.
-

C) *Attivo circolante*

L'attivo circolante, definito anche attivo corrente, è l'insieme degli investimenti a breve termine dell'azienda. Si tratta, in altri termini, di tutti i beni e diritti di credito che, a differenza delle immobilizzazioni, non sono destinati a rimanere per lungo tempo nel patrimonio aziendale in quanto finalizzati al consumo (per esempio le rimanenze di materie prime e semilavorati) alla vendita (per esempio, le rimanenze di prodotti finiti) o all'incasso (per esempio i crediti verso clienti) in tempi relativamente rapidi.

I valori dell'attivo circolante devono essere iscritti in bilancio al netto delle rettifiche di valore. Quindi, i crediti e le giacenze di magazzino (rimanenze) devono essere iscritti al netto dei rispettivi fondi svalutazione, ciò al fine di evidenziare il presunto valore netto di realizzo. Per le rimanenze, la svalutazione deve tenere in considerazione fattori quali l'ecceденza rispetto ai normali fabbisogni di produzione o di vendita, l'obsolescenza, il deperimento fisico e il danneggiamento⁹.

Nello schema della IV direttiva Cee nell'attivo circolante sono comprese quattro categorie principali: le rimanenze, i crediti, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e le disponibilità liquide.

⁹ Contrariamente a quanto disposto per le immobilizzazioni, non è richiesto, ai fini della svalutazione, che la perdita di valore sia duratura. In ogni caso, se le cause di svalutazione vengono meno, la svalutazione non può essere mantenuta e quindi il fondo deve essere riadeguato nei successivi bilanci.

.....

I. Rimanenze

Le rimanenze (chiamate anche scorte, giacenze o stock) sono l'insieme dei beni acquistati o prodotti dall'azienda e non ancora venduti al cliente¹⁰. In relazione allo stadio di lavorazione raggiunto vengono distinte in:

1. *materie prime, sussidiarie e di consumo*. Si tratta di beni che l'azienda utilizza nel processo produttivo; in genere la denominazione di materie prime è riferita ai materiali che vengono incorporati nel prodotto con funzione "primaria" (per esempio, i componenti del prodotto), mentre le materie sussidiarie, pur incorporate nel prodotto, svolgono funzione "secondaria" (per esempio, viti, chiodi ecc.). Col termine materiali di consumo, invece, si fa riferimento a tutto ciò che si consuma nei processi produttivi (per esempio lubrificanti) o gestionali (per esempio, la cancelleria o il materiale per le pulizie) ma non viene fisicamente incorporato nel prodotto;

2. *prodotti in corso di lavorazione e semilavorati*. Sono i prodotti su cui è stato cominciato ma non ancora portato a termine il processo produttivo. Di norma, con il termine semilavorato si fa riferimento alle aziende che producono in serie e col termine prodotto in corso di lavorazione alle aziende che producono per commessa;

3. *prodotti finiti*. Sono i prodotti il cui ciclo di lavorazione è stato completato e che giacciono in magazzino in attesa di essere venduti (prodotti finiti) o i prodotti che l'azienda acquista finiti da terzi e si limita alla commercializzazione;

4. *acconti*. La voce comprende gli anticipi versati ai fornitori per forniture di materiale. Pur essendo per natura dei crediti sono inseriti tra le rimanenze.

II. Crediti

I crediti vantati dall'azienda possono avere natura commerciale o finanziaria. I primi scaturiscono al momento della vendita per effetto dello sfasamento temporale tra emissione della fattura e incasso. I secondi corrispondono a finanziamenti concessi dall'azienda a vario titolo nei confronti di terzi (per esempio, crediti verso società del gruppo). Mentre i crediti commerciali vengono sempre inseriti in questa categoria, quelli finanziari, si-

¹⁰ Per i criteri di valutazione delle rimanenze si rinvia alla seconda parte.

milmente ai titoli, lo sono solo se non rispondono a logiche di investimento duraturo da parte dell'azienda.

In relazione alla tipologia del soggetto debitore i crediti sono distinti in:

1. *crediti verso clienti*. Sono i comuni crediti commerciali. I crediti vengono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo mediante lo stanziamento di appositi fondi svalutazione(si rinvia per approfondimenti alla 2° parte). La composizione dei crediti viene evidenziata in nota integrativa;
2. *crediti verso controllate, collegate e controllanti*. Sono i crediti, sia di natura commerciale sia finanziaria, vantati nei confronti di società che hanno un legame azionario con l'azienda;
3. *crediti tributari*¹¹. Accoglie i crediti non compensabili con i debiti esposti nel passivo dello stato patrimoniale. Qualora fossero di ammontare significativo devono essere evidenziati separatamente in nota integrativa. Per esempio, sono crediti tributari quelli che scaturiscono dalle ritenute di acconto sugli interessi attivi di conto corrente bancario maturati nel corso dell'anno, oppure i crediti verso l'erario per Iva e/o Irap. Inoltre, la voce crediti tributari accoglie anche le eventuali maggiori imposte versate;
4. *imposte anticipate*. Nel bilancio devono essere recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili "anticipatamente", con riferimento all'esercizio in corso. Le differenze temporanee deducibili generano crediti per imposte pagate anticipatamente rispetto al principio di competenza temporale, che verranno recuperate quando i costi saranno fiscalmente deducibili. È il caso, per esempio, delle spese di rappresentanza o delle spese di manutenzione, che si devono dedurre in più esercizi. Stante la loro natura, non si tratta quindi di un credito riscuotibile bensì di minori imposte da pagare negli esercizi successivi;
5. *crediti verso altri*. Si tratta di una categoria residuale destinata ad accogliere tutti i crediti vantati nei confronti di soggetti non rientranti nelle

¹¹ L'eliminazione dal bilancio delle interferenze fiscali disposta in seguito alla riforma del diritto societario, che comporta inevitabilmente l'aumento dei casi di divergenza fra risultanze di bilancio e risultanze fiscali, ha spinto il legislatore a dover regolamentare nel bilancio la fiscalità differita e anticipata introducendo nelle poste attive dello stato patrimoniale relative ai crediti, sia la voce crediti tributari sia quella di imposte anticipate. Invero, la necessità di evidenziare in bilancio le imposte secondo il principio della competenza economica era già stato evidenziato ancor prima della riforma dal principio contabile n. 25 emanato dall'OIC, il cui utilizzo era già entrato nella prassi formativa dei bilanci, senza che peraltro ne fosse sancita l'obbligatorietà.

precedenti categorie quali, per esempio, crediti verso enti previdenziali, verso dipendenti per anticipi, verso terzi per risarcimenti danni ecc.

In tutti i casi, la legge esige che per ciascuna voce siano indicati separatamente i crediti in scadenza entro l'anno e quelli in scadenza oltre l'anno. Inoltre, i crediti che hanno una scadenza oltre 5 anni devono essere indicati separatamente e commentati in nota integrativa. Obiettivo di tali distinzioni, come vedremo meglio in seguito, è quello di consentire un più facile apprezzamento della situazione e dell'equilibrio finanziario dell'azienda.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le aziende preferiscono investire le loro eccedenze di liquidità, rispetto ai fabbisogni correnti, in titoli, perché garantiscono livelli di redditività maggiori rispetto ai depositi bancari. Questo raggruppamento comprende tutti i titoli (*partecipazioni, azioni proprie, altri titoli*) che non rientrano nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, ossia tutti quelli che non rappresentano un investimento durevole dell'azienda. Il problema principale di queste voci è rappresentato dalla loro valutazione, di cui parleremo in appendice.

IV. Disponibilità liquide

Le voci di questo raggruppamento riguardano la liquidità aziendale sia essa sotto forma di denaro e valori in cassa, di assegni da riscuotere o di depositi bancari e postali.

D) Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi possono essere assimilati a crediti in corso di liquidazione. Queste voci, che nascono a causa dello sfasamento temporale tra eventi economici (vendite o consumi di risorse) e finanziari (entrate o uscite di cassa), rappresentano la corretta applicazione del principio di competenza economica.

In dettaglio:

– i ratei attivi sono provenienti di competenza la cui manifestazione economica è avvenuta nell'esercizio ma la cui esigibilità è rinviata a esercizi successivi. A titolo di esempio, si consideri un'impresa che debba riscuotere in via posticipata una cedola di interessi su titoli con scadenza trimestrale (1/12/2009-28/2/2010). Alla data di chiusura del bilancio 2009, cioè al 31/12/2009, sarà necessario effettuare una scrittura di integrazione dei

componenti positivi di reddito (rateo attivo) pari a 1/3 del valore complessivo della cedola (cioè il valore degli interessi attivi maturati nel mese di dicembre e quindi di competenza economica dell'anno in corso);

- i risconti attivi sono invece costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. A titolo di esempio, si consideri il pagamento anticipato di un canone trimestrale (1/12/2009-28/2/2010) per l'affitto di un ufficio. In questo caso, è necessario apportare alla chiusura dell'esercizio 2009, cioè al 31/12/2009, una rettifica al costo sostenuto pari ai 2/3 del valore totale del canone trimestrale. Ciò in quanto l'utilizzo economico del bene in locazione si protrarrà anche nell'esercizio successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

3.2.2 Passività e patrimonio netto

A) *Patrimonio netto*

Il patrimonio netto comprende l'insieme dei diritti che i soci vantano nei confronti dell'azienda. Pur essendo inserito nel passivo, quindi, non rappresenta un debito vero e proprio, quanto, piuttosto, la differenza tra il valore contabile dell'attivo e il valore contabile dei debiti verso i terzi (per questo motivo, nel gergo aziendale, viene spesso definito "mezzi propri").

Il patrimonio netto è composto da tre categorie principali: il capitale sociale, le riserve e il risultato dell'esercizio. Nel dettaglio, le singole voci presenti sono le seguenti.

I. Capitale sociale

Il capitale sociale corrisponde al valore nominale delle azioni, nel caso di società per azioni, o delle quote di partecipazione, in caso di società a responsabilità limitata o di persone, sottoscritte dai soci.

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Il capitale sociale inizialmente sottoscritto può essere incrementato attraverso l'emissione di nuove azioni. Quando una società decide di aumentare il capitale sociale può emettere le nuove azioni al valore nominale o a un prezzo superiore al valore nominale; in questo secondo caso la differenza tra prezzo di emissione e valore nominale delle azioni rappresenta il "sovrapprezzo".

III. Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione nascono in seguito a leggi che, in periodi di alta inflazione o comunque in presenza di circostanze eccezionali, consentono una deroga al principio generale che stabilisce che l'iscrizione in attivo dei beni (per esempio gli immobili) deve avvenire al costo. In questi casi, come compensazione del maggior valore iscritto all'attivo, viene creata una riserva che esprime il maggior valore del capitale di proprietà.

IV. Riserva legale

Si tratta di una riserva obbligatoria, tipicamente utilizzata per coprire le perdite d'esercizio, che l'azienda deve costituire accantonando almeno il 5% dell'utile netto annuale fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale. Fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, pertanto, l'utile dell'esercizio non è pienamente disponibile ai soci.

V. Riserva per azioni proprie in portafoglio

Si tratta di una riserva che contiene accantonamenti obbligatori a fronte dell'acquisto di azioni proprie o azioni della società controllante. Tale riserva non può essere distribuita fino al momento in cui le azioni proprie (o della controllante) non sono rimesse in circolazione e ha, quindi, funzione di garanzia nei confronti dei terzi.

VI. Riserve statutarie

Le riserve statutarie sono accantonamenti di utili che la società è tenuta a realizzare in base a uno specifico obbligo sancito dallo statuto della società. È lo statuto medesimo che stabilisce le modalità di costituzione e di utilizzazione di queste riserve.

VII. Altre riserve

La voce altre riserve rappresenta una voce residuale, che comprende tutte le riserve non iscritte in altre voci del patrimonio netto (per esempio riserve facoltative che si decide di costituire con accantonamento di utili in sede di approvazione del bilancio).

VIII. Utili (o perdite) portati a nuovo

In sede di approvazione del bilancio l'assemblea dei soci può decidere di non distribuire tutto l'utile ma di accantonarne una parte che sarà utilizzata, in esercizi menù favorevoli, come integrazione dei dividendi futuri¹².

Le perdite portate a nuovo, analogamente, rappresentano il rinvio al futuro di una perdita d'esercizio.

IX. Utile (o perdita) d'esercizio

È il risultato positivo o negativo dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Coincide con l'ultima riga del conto economico dello stesso anno.

B) Fondi rischi e oneri

In questa categoria del passivo vengono inseriti una serie di accantonamenti destinati a coprire debiti o costi il cui manifestarsi o è certo nell'*an*, ma incerto nel *quando* o è incerto sia nell'*an* sia nel *quando*. Nel primo caso si è in presenza di fondi per la copertura di oneri futuri, ossia di eventi che si verificheranno con certezza ma che al momento della redazione del bilancio non sono determinabili nell'ammontare o nei tempi di manifestazione finanziaria¹³; nel secondo caso, invece, si è in presenza di fondi per la copertura di rischi futuri, ossia di perdite potenziali legate a eventi non certi, ma probabili e di importo ragionevolmente stimabile. Solitamente questa voce raggruppa fondi che hanno spesso una importanza rilevante, quali i fondi per rischi su cambi, per garanzia prodotti, per rischio collaudo impianti, e così rettifiche di prezzo, per la manutenzione straordinaria degli impianti, e così via. È da sottolineare che queste passività potenziali non devono essere accantonate in un fondo quando l'evento futuro da cui può scaturire la perdita non è probabile e/o quando l'importo stesso della perdita non è stimabile¹⁴. In questo caso, la perdita potenziale deve essere indicata solo nella nota integrativa¹⁵.

La voce "fondi rischi e oneri" non comprende né i fondi di rettifica (per

¹² Oppure utilizzata per sostenere la crescita.

¹³ Esempio tipico è rappresentato dal fondo per trattamento di quiescenza e obbligazioni simili ampiamente commentate nel capitolo 2.

¹⁵ Esempi tipici di passività potenziali difficilmente stimabili sono quelli che possono scaturire da contenziosi legali o tributari in corso.

esempio fondi ammortamento, svalutazione crediti, svalutazione magazzino), che come già specificato in precedenza vanno portati in detrazione diretta delle corrispondenti voci dell'attivo, né il fondo TFR (trattamento di fine rapporto) che è inserito in una voce a parte.

Le principali voci appartenenti a questa categoria sono le seguenti.

1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Sono fondi di previdenza integrativa del personale diversi dal "trattamento di fine rapporto" previsti in genere dai contratti collettivi o da accordi aziendali. Non si rilevano in questa voce, bensì direttamente alla voce B7 del conto economico, gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela e ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

2) Fondo per imposte anche differite

Comprende tutti gli accantonamenti effettuati a fronte di debiti tributari probabili o di ammontare indeterminato quali, per esempio, quelli relativi a futuri accertamenti o a imposte frazionate. Non comprende ovviamente quelli certi che, al contrario, sono da inserire nella voce debiti tributari.

Il fondo comprende anche le passività per imposte differite generate dalla differenze temporali tassabili che danno luogo a "base imponibile" negli esercizi a venire. Ci si riferisce, per esempio, ai componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico¹⁶ così come i componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati al conto economico civilistico, quali gli ammortamenti anticipati, se imputati direttamente a riserva di patrimonio netto.

3) Altri fondi

Si tratta di una voce non necessariamente residuale che raggruppa tutti gli altri fondi costituiti dall'impresa. Un esempio è rappresentato dal fondo rischi su cambi che esprime il rischio connesso a transazioni in valuta, oppure dal fondo rischi per costi da sostenere in connessione a liti e contenziosi.

¹⁶ Per esempio, le plusvalenze su beni patrimoniali e strumentali, i dividendi rilevati per competenza.

C) *Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*

Il fondo TFR accoglie le somme relative all'indennità di anzianità dei dipendenti dell'azienda maturate dal personale in servizio alla data di redazione del bilancio, al netto delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297¹⁷ e al trasferimento ad altri enti a titolo di previdenza complementare¹⁸. Il trattamento di fine rapporto e determinato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione¹⁹ dovuta per l'anno stesso di-visa per 13,5.

D) *Debiti*

Nella categoria debiti sono elencate, con separata indicazione delle quote scadenti entro e oltre l'esercizio successivo, tutte le forme di finanziamento di natura commerciale e finanziaria accese dall'azienda al momento della redazione dello stato patrimoniale.

1) *Obbligazioni*

La voce obbligazioni comprende tutte le tipologie di debiti obbligazionari emessi dalla società, a esclusione dei debiti obbligazionari convertibili che vanno inseriti in apposita voce.

2) *Obbligazioni convertibili*

Le obbligazioni convertibili hanno la caratteristica di essere dei titoli di credito che, al momento della scadenza, possono essere, a scelta del sottoscrittore, rimborsate o convertite in azioni; in quest'ultimo caso, in altre parole, il sottoscrittore decide di trasformare la propria posizione da creditore della società ad azionista.

¹⁷ La legge prevede che per far fronte a eventuali spese sanitarie o per l'acquisto della prima casa di abitazione il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere un anticipo non superiore al 70% del TFR maturato alla data.

¹⁸ Si precisa che il TFR è stato riformato con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con l'obiettivo di integrare la pensione ordinaria con forme pensionistiche complementari. Le novità riguardano, in particolare, il TFR maturato dal 1° gennaio 2007, poiché al TFR maturato fino al 31/12/2006 si applica la vecchia disciplina.

¹⁹ Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua comprende tutte le somme comprese l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

3) *Debiti verso soci per finanziamenti*

Tale voce è rappresentata dal finanziamento effettuato dai soci alla società. Salvo diversa previsione statutaria, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. La voce accoglie solo i finanziamenti erogati al di fuori dell'attività tipica e derivanti da derivanti da soci non di controllo e che non sono nemmeno società collegate, in quanto tali finanziamenti devono essere esplicitati nei debiti verso società controllanti e collegate per le quali esistono le apposite poste di bilancio.

4) *Debiti verso banche*

La voce comprende tutte le tipologie di debito verso le banche, sia debiti di breve termine (per esempio, scoperto di conto corrente), sia debiti di medio-lungo termine (per esempio, mutui).

5) *Debiti verso altri finanziatori*

Riguarda i debiti contratti con finanziatori diversi dagli enti creditizi, quali i prestiti da terzi diversi istituti di credito fruttiferi e infruttiferi, le polizze di credito commerciale (*commercial papers*).

6) *Acconti*

La voce comprende gli anticipi ottenuti dai clienti a fronte di future forniture di merci o servizi, oltre agli acconti con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

7) *Debiti verso fornitori*

Sono i comuni debiti commerciali; essi rappresentano, cioè, fatture passive ancora da pagare (in attesa della scadenza della dilazione temporale pattuita con il fornitore).

8) *Debiti rappresentati da titoli di credito*

Sono quelli che hanno come supporto giuridico una cambiale o un altro titolo di credito (per esempio, *commercial papers*).

9), 10), 11) *Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti*

Sono i debiti nei confronti di società con le quali esiste un legame di tipo azionario.